

**MINISTERO DELL'INTERNO**  
**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**  
**Direzione Centrale per la Polizia stradale, ferroviaria,**  
**delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato**

Prot. n. 300/A/2132/21/115/28

Roma, 9 marzo 2021

**OGGETTO:**  
**Emergenza COVID-19.**

**Regolamento (UE) 2021/267 del Parlamento e del Consiglio del 16 febbraio 2021, "recante misure specifiche e temporanee in considerazione del protrarsi della crisi COVID-19 riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni, al rinvio di determinate verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti e alla proroga di determinati periodi di cui al regolamento (UE) 2020/698".**

Nel far seguito a precedenti circolari riguardanti la materia indicata in oggetto, si rappresenta che sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 60/1 del 22 febbraio 2021, è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2021/267 (ALL. 1), di seguito solo Regolamento, in vigore dal 6 marzo 2021.

Lo stesso, in considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologia da COVID-19, prevede una proroga di validità dei certificati, licenze e autorizzazioni, e il rinvio di determinate verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti, in continuità con le misure adottate con il Regolamento (UE) 2020/698 del 25 maggio 2020 [1], con il quale deve essere coordinato.

Detto Regolamento [2]:

- contiene disposizioni che devono essere coordinate con le norme italiane [3] che hanno, in modo analogo, previsto la sospensione dei termini di scadenza correlati alla circolazione stradale;
- prevede che gli Stati membri possano presentare una richiesta motivata per l'adozione di provvedimenti più favorevoli [4], ovvero, possano comunicare l'intenzione di non adottare nessuna o alcune delle misure contenute nel Regolamento [5]. In entrambi i casi, le norme più favorevoli o più limitative [6], una volta efficaci, produrranno i propri effetti solo sui veicoli o sui conducenti dello Stato che li ha adottati.

Per l'approfondimento relativo alle proroghe di validità riguardante le revisioni, le ispezioni periodiche dei tachigrafi, la validità della carta del conducente e la validità delle licenze comunitarie per il trasporto di merci e passeggeri, si rimanda alla lettura della scheda illustrativa allegata (ALL. 3).

Per quanto riguarda la proroga dei termini di validità della carta di qualificazione del conducente e della patente di guida, si rimanda al contenuto dell'allegata circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 0007203 del 1° marzo 2021 [3] in cui sono indicate anche le proroghe di altri documenti ed esami [7] (ALL. 4).

\* \* \*

Le Prefetture Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.

Questa Direzione Centrale provvederà per i rispettivi Compartimenti di Specialità e per gli altri uffici della Polizia di Stato.

**IL DIRETTORE CENTRALE**  
**Stradiotto**

[1] Che aveva previsto una proroga di validità di sette mesi dei certificati, licenze e autorizzazioni, e il rinvio per il medesimo tempo di determinate verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti, scaduti nel periodo ricompreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020. In relazione a tali proroghe, tuttavia, occorre tenere conto che alcuni paesi dell'UE, hanno comunicato di non voler applicare alcune disposizioni del Regolamento 2020/698. Da ultimo (con circolare n. 300/A/4420/21/115/28 del 22 giugno 2020) è stato inoltrato uno schema (ALL. 2) nel quale sono state indicate, per ogni singolo Paese, quali sono le proroghe per le quali è stata chiesta la disapplicazione.

[2] Che, ai sensi dell'art. 288 del trattato sul funzionamento dell'UE, trovano diretta applicazione negli Stati membri dell'Unione europea e, inoltre, hanno efficacia per tutti i veicoli immatricolati nell'Unione europea e per tutti i certificati, licenze e autorizzazioni rilasciate da un Paese membro dell'UE.

[3] Contenute nel decreto legge 18/2020.

[4] I quali diventeranno efficaci su tutto il territorio dell'UE previa adozione di una decisione della Commissione.

[5] Tali intenzioni, che hanno efficacia su tutto il territorio dell'UE, vengono comunicate agli Stati membri dalla Commissione attraverso la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

[6] Delle quali si fa riserva di comunicarne l'adozione.

[7] In particolare:

- Validità della patente di guida quale documento di riconoscimento;
- Esami di revisione della patente di guida; -
- Prova di controllo delle cognizioni ex art. 122 cds;
- Autorizzazioni per esercitarsi alla guida;
- Esame di revisione della qualificazione CQC;
- Esame di ripristino della CQC scaduta da due anni;
- Attestati corsi per conseguimento o rinnovo certificati ADR;
- Scadenza dei certificati di formazione dei conducenti ADR;
- Attestati di formazione dei consulenti in materia di trasporto di merci pericolose;
- Attestazione sanitarie relative alla patente di guida.

*Allegato 1 alla circolare 9.3.2021 prot. n. 300/A/2132/21/115/28*

**reg. (UE) 2021/267 del 16 febbraio 2021 (G.U.U.E. n. L60 del 22.2.2021)**  
**(Parlamento europeo e del Consiglio)**

recante misure specifiche e temporanee in considerazione del protrarsi della crisi COVID-19 riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni, al rinvio di determinate verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti e alla proroga di determinati periodi di cui al regolamento (UE) 2020/698

(in "banca dati ITER" pag. 104101)

*Allegato 2 alla circolare 9.3.2021 prot. n. 300/A/2132/21/115/28*

*Allegato 3 alla circolare 9.3.2021 prot. n. 300/A/2132/21/115/28*

**SCHEDA ILLUSTRATIVA**

**PROROGHE TERMINI DI SCADENZA REGOLAMENTO 2021/267**

1)

**Proroga dei termini di scadenza per la revisione dei veicoli a motore**

L'art. 5 del Regolamento si occupa dei termini per effettuare la revisione periodica di tutti i veicoli a motore appartenenti alle categorie M, N, O3 e O4 [1] stabilendo che la validità delle revisioni scadute nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, si considera prorogata per un periodo di dieci mesi successivi alla scadenza. Fatte salve le richieste di disapplicazione già avanzate o che potranno essere avanzate, le proroghe hanno efficacia per i tutti i veicoli delle categorie suindicate immatricolati in qualsiasi paese dell'UE (compresa l'Italia) per la circolazione su tutto il territorio dell'Unione [2].

Per quanto riguarda i veicoli immatricolati in Italia [3] le norme devono essere coordinate con quanto disposto dall'art. 92, comma 4, del decreto-legge 18/2020, secondo cui:

- i veicoli la cui revisione scadeva entro il 31 luglio 2020 (non è stata fissata una data iniziale) potevano circolare fino al 31 ottobre 2020;
- i veicoli la cui revisione scadeva nel periodo compreso tra il 1° agosto 2020 ed il 30 settembre 2020, potevano circolare fino al 31 dicembre 2020;
- i veicoli la cui revisione scadeva nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2020 e il 31 dicembre 2020 potevano circolare fino al 28 febbraio 2021.

La proroga è valida per tutte le categorie di veicoli e trova applicazione solo sul territorio nazionale [4].

Per comodità di lettura e per facilitare la comprensione delle norme indicate, è stata realizzata la seguente scheda nella quale vengono precisate tutte le ipotesi di proroga di scadenza della revisione dei veicoli in relazione alla normativa di riferimento e all'ambito territoriale in cui trovano applicazione.

Categoria veicoli	Scadenza revisione (mese) [5]	Proroga	Ambito territoriale proroga	Norma di riferimento	Note
Tutte	Fino al 31/01/2020 (senza dies a quo)	31/10/2020	Italia	Art. 92 DL 18/2020	
M, N, O3, O4, T5	Febbraio 2020	31/10/2020	Italia	Art. 92 DL 18/2020	Sino al 30/09/2020 proroga valida su tutto il territorio UE (Reg. 2020/698)
L, O1, O2	Febbraio 2020	31/10/2020	Italia	Art. 92 DL 18/2020	
M, N, O3, O4, T5	Marzo 2020	31/10/2020	Tutto il territorio UE compresa Italia	Art. 92 DL 18/2020 e Reg. 2020/698 [6]	La proroga della norma italiana coincide con quella europea
L, O1, O2	Marzo 2020	31/10/2020	Italia	Art. 92 DL 18/2020	
M, N, O3, O4, T5	Aprile 2020	30/11/2020	Tutto il territorio UE compresa Italia	Reg. 2020/698	
L, O1, O2	Aprile 2020	31/10/2020	Italia	Art. 92 DL 18/2020	
M, N, O3, O4, T5	Maggio 2020	31/12/2020	Tutto il territorio UE compresa Italia	Reg. 2020/698	
L, O1, O2	Maggio 2020	31/10/2020	Italia	Art. 92 DL 18/ 2020	
M, N, O3, O4, T5	Giugno 2020	31/01/2021	Tutto il territorio UE compresa Italia	Reg. 2020/698	
L, O1, O2	Giugno 2020	31/10/2020	Italia	Art. 92 DL 18/2020	
M, N, O3, O4, T5	Luglio 2020	28/02/2021	Tutto il territorio UE compresa Italia	Reg. 2020/698	
L, O1, O2	Luglio 2020	31/10/2020	Italia	Art. 92 DL 18/2020	
M, N, O3, O4, T5	Agosto 2020	31/03/2021	Tutto il territorio UE compresa Italia	Reg. 2020/698	
L, O1, O2	Agosto 2020	31/12/2020	Italia	Art. 92 DL 18/2020	
M, N, O3, O4, T5	Settembre 2020	31/07/2021	Tutto il territorio UE compresa Italia	Reg. 2021/267 [7]	
L, O1, O2	Settembre 2020	31/12/2020	Italia	Art. 92 DL 18/2020	
M, N, O3, O4, T5	Ottobre 2020	31/08/2021	Tutto il territorio UE compresa Italia	Reg. 2021/267	
L, O1, O2	Ottobre 2020	28/02/2021	Italia	Art. 92 DL 18/2020	
M, N, O3, O4, T5	Novembre 2020	30/09/2021	Tutto il territorio UE compresa Italia	Reg. 2021/267	
L, O1, O2	Novembre 2020	28/02/2021	Italia	Art. 92DL 18/2020	
M, N, O3, O4, T5	Dicembre 2020	31/10/2021	Tutto il territorio UE compresa Italia	Reg 2021/267	
L, O1, O2	Dicembre 2020	28/02/2021	Italia	Art. 92DL 18/2020	
M, N, O3, O4, T5	Gennaio 2021	30/11/2021	Tutto il territorio UE compresa Italia	Reg 2021/267	
M, N, O3, O4, T5	Febbraio 2021	31/12/2021	Tutto il territorio UE compresa Italia	Reg 2021/267	
M, N, O3, O4, T5	Marzo 2021	31/01/2022	Tutto il territorio UE compresa Italia	Reg 2021/267	
M, N, O3, O4, T5	Aprile 2021	28/02/2022	Tutto il territorio UE compresa Italia	Reg 2021/267	
M, N, O3, O4, T5	Maggio 2021	31/03/2022	Tutto il territorio UE compresa Italia	Reg 2021/267	
M, N, O3, O4, T5	Giugno 2021	30/04/2022	Tutto il territorio UE compresa Italia	Reg 2021/267	

- [1] Rimangono esclusi i veicoli appartenenti alle categorie L, O1, e O2 che, pertanto, se immatricolati in Italia, possono circolare solo sul territorio nazionale usufruendo delle proroghe previste dalla normativa italiana.
- [2] Si ricorda che l'art. 5 del Regolamento 2020/698 aveva prorogato la validità delle revisioni scadute nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, per i sette mesi successivi alla scadenza. Si ricorda, altresì, che alcuni Paesi dell'Unione hanno chiesto la disapplicazione di queste norme. (cfr. ALL. 2).
- [3] Si rammenta che ai fini del computo della effettiva data di scadenza della revisione occorre considerare che, nell'ordinamento italiano, sul documento di circolazione non è riportata la data di scadenza entro la quale deve essere effettuata la revisione successiva, ma è consentito effettuare la revisione entro la fine del mese in cui il termine per la revisione è scaduto, sulla base della periodicità della verifica tecnica prevista per ciascuna categoria di veicolo (4 anni dall'immatricolazione e ogni 2 anni - oppure annualmente per alcune categorie di veicoli - per le revisioni successive).
- [4] Riguarda ogni tipo di revisione, annuale e periodica, ordinaria e straordinaria, da effettuare presso gli UMC (Ufficio motorizzazione civile) o presso le officine autorizzate private. Riguarda, inoltre, i veicoli che siano già sottoposti a revisione con esito "ripetere", a condizione che siano state sanate le irregolarità rilevate.
- [5] Si rammenta che in Italia la revisione deve essere effettuata entro la fine del mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione o il veicolo è stato immatricolato.
- [6] Si rammenta che alcuni paesi hanno deciso di non applicare le disposizioni del Regolamento 2020/689 relative alla revisione dei veicoli. Pertanto, i veicoli immatricolati in quei paesi non possono beneficiare delle proroghe previste. (Vedi ALL. 3).
- [7] Si fa riserva di comunicare eventuali richieste di disapplicazione delle disposizioni del Regolamento 2021/267 relative alla proroga di validità della revisione dei veicoli avanzate dai Paesi membri.
- [8] Di cui all'art. 23, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 165/2014.
- [9] Si ricorda che l'art. 4, paragrafo 1, del Regolamento 2020/698 ha previsto una proroga di validità di sei mesi per l'ispezione biennale dei tachigrafi in scadenza nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020. Pertanto, tali disposizioni hanno cessato i propri effetti il 28 febbraio 2021. Si ricorda, altresì, che alcuni Paesi dell'Unione hanno chiesto la disapplicazione di queste norme. (cfr. ALL. 3).
- [10] Si ricorda che l'art. 4, paragrafo 2, del Regolamento 2020/698 ha previsto le medesime disposizioni per il rinnovo delle carte da utilizzare sui tachigrafi in scadenza nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020. Si ricorda, altresì, che alcuni Paesi dell'Unione hanno chiesto la disapplicazione di queste norme. (cfr. ALL. 3).
- [11] Per espresso richiamo dell'art. 35, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 165/2014.
- [12] Si fa riserva di comunicare eventuali richieste di disapplicazione delle norme del Regolamento 2021/267 avanzate da Paesi membri.
- [13] Si ricorda che l'art. 4, paragrafo 3, del Regolamento 2020/698 ha previsto le medesime disposizioni per le richieste di sostituzione fatte nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020. Si ricorda, altresì, che alcuni Paesi dell'Unione hanno chiesto la disapplicazione di queste norme. (cfr. ALL. 3).
- [14] Si fa riserva di comunicare eventuali richieste di disapplicazione delle norme del Regolamento 2021/267 avanzate dai Paesi membri.
- [15] Si ricorda che l'art. 7 del Regolamento 2020/698 ha previsto una proroga di sei mesi alla scadenza di validità delle licenze comunitarie per trasporto di merci delle copie certificate conformi e dell'attestato del conducente, scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 (Pertanto, tale provvedimento ha cessato i propri effetti il 28 febbraio 2021).